

Parte prima - N. 10

Anno 47

9 maggio 2016

N. 131

Sommario

LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2016, N.7

Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 2611 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 2472 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018". A firma dei Consiglieri: Sassi, Mumolo, Taruffi, Torri, Pompignoli, Bagnari, Bertani, Prodi, Foti, Caliandro, Alleva

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2016, N.7

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2000

Art. 3 - Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012

Art. 4 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 18 del 2012 e disposizioni transitorie

Art. 5 - Modifiche all'articolo 69 della legge regionale n. 13 del 2015

Art. 6 - Disposizioni per l'attuazione del Capo I del Titolo II della legge regionale n. 13 del 2015

Art. 7 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001

Art. 8 - Norme di attuazione della legge regionale n. 23 del 2015

Art. 9 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2016

Art. 10 - Misure per favorire la ripresa economica nel settore edilizio

Art. 11 - Entrata in vigore

Art. 1

Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati

dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR) in collegamento con la prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

Art. 2

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2000

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) è aggiunto il seguente:

“2 bis. Al fine di poter far fronte ai danni subiti dagli impianti sportivi a seguito di eccezionali eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la Regione è autorizzata a concedere agli enti locali individuati sulla base di specifica valutazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile contributi in conto capitale per il ripristino, il recupero e la ricostruzione di impianti sportivi danneggiati. Con specifico riferimento agli interventi di cui al presente comma, nel rispetto dell'ambito di applicazione e dei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012

1. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) la parola "quadriennale" è sostituita dalle seguenti: "di sei anni".

2. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012 le parole "dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici milioni".

Art. 4

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 18 del 2012 e disposizioni transitorie

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) le parole “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”.

2. Il Collegio regionale dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2017.

Art. 5

Modifiche all'articolo 69 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 69 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è aggiunto il seguente:

“3 ter. Gli enti subentrati alle Comunità montane concludono i procedimenti in materia di agricoltura per i quali la Regione, alla data del 31 marzo 2016, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. A tal fine una quota del personale regionale può essere utilizzato da tali enti sulla base di convenzioni con la Regione.”.

Art. 6

Disposizioni per l'attuazione del Capo I del Titolo II della legge regionale n. 13 del 2015

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), la Giunta regionale, sulla base della proposta della struttura regionale competente in materia e previa comunicazione alla competente Commissione assembleare, approva il Programma regionale degli interventi di prevenzione e sicurezza del territorio.

2. Il Programma di cui al comma 1 concerne, in particolare, le attività, le opere e i lavori finalizzati alla sicurezza territoriale e alla difesa del suolo e della costa in coerenza con la pianificazione di distretto, sulla base delle priorità e delle disponibilità finanziarie. Il Programma è aggiornato con le medesime modalità previste per l'approvazione, in funzione delle priorità emergenti e dei nuovi piani di finanziamento.

3. Il Programma è attuato dalla Regione tramite l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale n. 13 del 2015, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3).

4. Per garantire la continuità amministrativa dei procedimenti relativi alle opere e ai lavori già in corso o già programmati alla data di decorrenza dell'esercizio, attraverso l'Agenzia, delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 5, della legge regionale n. 13 del 2015, con provvedimenti del direttore generale regionale competente per materia sono individuati i dirigenti autorizzati alla gestione amministrativo-contabile delle diverse fasi nelle quali si articola il relativo processo di spesa.

5. Nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2015, la Giunta regionale definisce le modalità organizzative e finanziarie per l'attuazione del presente articolo.

Art. 7

*Modifiche all'articolo 9
della legge regionale n. 43 del 2001*

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è inserito il seguente:

“12 bis. In relazione agli incarichi di cui al presente articolo, resta fermo, anche in coerenza con l'articolo 90, comma 3 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in caso di mancanza del titolo di studio idoneo, il divieto di effettuazione di attività gestionale. Il trattamento economico è parametrato, sulla base delle attività di diretta collaborazione effettivamente assegnate, agli inquadramenti economici previsti dai contratti collettivi applicati ai dirigenti e al personale regionale.”.

Art. 8

Norme di attuazione della legge regionale n. 23 del 2015

1. Entro i limiti delle autorizzazioni di spesa disposte dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale 2016)) e ferme restando le finalità disposte dalle medesime autorizzazioni di spesa, la Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad effettuare variazioni compensative nell'ambito delle Missioni 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo” e 11 “Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali”, necessarie al trasferimento delle risorse all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in relazione all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 19 della legge regionale n. 13 del 2015.

Art. 9

*Modifiche all'articolo 5
della legge regionale n. 3 del 2016*

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione

e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna) dopo la parola “Regione” sono aggiunte le seguenti: “, nel rispetto della normativa statale in materia”.

Art. 10

*Misure per favorire la ripresa economica
nel settore edilizio*

1. A conferma di quanto disposto dall'articolo 28, comma 4, della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), dall'articolo 30, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e dall'articolo 34, comma 3, della legge regionale 16 luglio 2015, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2015), a causa del perdurare delle difficoltà economiche del settore edilizio ed al fine di favorire la ripresa dell'attività edificatoria, non si procede all'aggiornamento delle tabelle parametriche relative agli oneri di urbanizzazione, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 4 marzo 1998, n. 850 (Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione, di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10), le quali continuano ad essere applicate con l'incidenza ivi stabilita sino alla ridefinizione della disciplina sul contributo di costruzione che sarà predisposta con la nuova legge regionale in materia di governo del territorio, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 maggio 2016

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 469 del 4 aprile 2016; oggetto assembleare n. 2472 (X Legislatura);

- Pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 96 in data 5 aprile 2016;

- Assegnato alla I Commissione assembleare permanente “Bilancio, Affari generali ed istituzionale” in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni II “Politiche economiche”, III “Territorio Ambiente Mobilità”, IV “Politiche per la Salute e Politiche sociali”, V “Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità” e “Commissione per la parità e per i diritti delle persone”;

- Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/2016 del 26 aprile 2016 con relazione scritta del consigliere di maggioranza Roberto Poli, nominato dalla Commissione in data 11 aprile 2016 e relazione orale del consigliere di minoranza Massimiliano Pompignoli, nominato dalla Commissione in data 26 aprile 2016

- Approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 4 maggio 2016, alle ore 15.40, atto n. 31/2016.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOT E ALL'ART. 3

Comma 1) il testo del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19, che reca **Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 34 – Disposizioni straordinarie per la mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012.

(omissis)

2. Il fondo di cui al comma 1 ha durata quadriennale a partire dal 2013 ed è finalizzato a dare copertura ai danni quantificabili negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 non sostenibili dai soli utenti del servizio dell'area interessata dal sisma. Le eventuali economie presenti al termine della durata del fondo sono destinate a favore delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'intero ambito territoriale ottimale.».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012, che reca **Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 34 – Disposizioni straordinarie per la mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012.

(omissis)

3. La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo di dieci milioni di euro. Il fondo straordinario è attivato e gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi. ».

NOTA ALL'ART. 4

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18, che concerne

Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148- del collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, ora modificato, era il seguente:

«Art. 8 - Durata della carica.

1. Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili. ».

NOTA ALL'ART. 9

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 marzo 2016, n.3, che concerne

Memoria del novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del novecento in Emilia-Romagna, ora modificato, era il seguente:

« Art. 5 - Programmazione regionale degli interventi.

(omissis)

4. Le attività di cui all'articolo 4, comma 1 possono essere attuate direttamente dalla Regione.».

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 2611 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 2472 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018". A firma dei Consiglieri: Sassi, Mumolo, Taruffi, Torri, Pompignoli, Bagnari, Bertani, Prodi, Foti, Caliandro, Alleva

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

di pari passo alla sempre maggiore consapevolezza di come anche la nostra Regione non sia immune dalle infiltrazioni mafiose, è aumentato lo sforzo istituzionale della Regione nella prevenzione e repressione del fenomeno, che ha portato alla sottoscrizione di accordi, protocolli e strumenti operativi e di monitoraggio in vari settori e all'adozione di un importante corpus legislativo, che annovera in particolare le leggi regionali 2/09 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile), 11/10 (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni

a committenza pubblica e privata), 3/11 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile) - di recente modificata con L.R. 7/15 - e 3/14 (Disposizioni per la promozione della legalità e della responsabilità sociale nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari).

Evidenziato che

nel processo Aemilia sulle infiltrazioni della criminalità organizzata e in particolare della 'Ndrangheta nel territorio emiliano la Regione ha deciso di costituirsi parte civile, aprendo la strada a decisioni analoghe che potranno altri processi contro la criminalità organizzata in Regione.

Impegna la Giunta

Ad utilizzare le eventuali somme ottenute dalla costituzione di parte civile nei processi penali contro la criminalità organizzata, ad iniziative di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, anche ai sensi della L.R. 3/11.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 4 maggio 2016